



Tribunale per i Minorenni di Trieste

**Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2022**  
(NOTA DEL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI DATA 27 LUGLIO 2022)

Vista la nota con la quale il Primo Presidente della Corte di Cassazione chiede "brevi e sintetiche relazioni sull'andamento della giustizia" esclusivamente e specificatamente in merito ai punti indicati nella citata nota, si espone quanto segue per quanto di competenza di questo Ufficio in relazione al periodo di riferimento richiesto, ovvero dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022:

**1) realizzazione ed effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale**

Con specifico riferimento al settore civile, la riforma introdotta con la legge 4 aprile 2017, n. 47 (recante "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati") e successivo decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 n. 12) ha continuato ad incidere in modo significativo sull'attività che interessa questo Ufficio.

Tale legge ha attribuito al Tribunale per i Minorenni la competenza per la nomina del tutore e la intera gestione delle tutele dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Mentre continua ad essere molto modesto il numero delle domande di "rimpatrio assistito e volontario", per le quali la nuova legge ha previsto che sia il Tribunale per i Minorenni ad emettere il provvedimento di rimpatrio all'esito di indagini familiari svolte secondo le modalità e dagli organismi indicati dalla legge stessa, l'impegno maggiore, sia per i magistrati che per il personale amministrativo, e l'incidenza notevole sul volume degli affari di questo Ufficio conseguono al trasferimento della competenza in materia di tutele dei MSNA in forza delle norme sopra richiamate.

Va segnalato che nel periodo in esame, e dunque dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, le richieste di apertura di tutela per MSNA (provenienti quasi esclusivamente dal Pubblico Ministero) sono ulteriormente aumentate, passando dalle 935 del precedente periodo a 1386, con la conseguenza che anche i provvedimenti emessi per la "gestione delle tutele" (nomine di tutore, convocazioni e decreti per problematiche varie, trasferimenti di tutele, chiusura per allontanamento del minore o per maggiore età) sono aumentati (1165 a fronte di 940 dello scorso periodo) e, soprattutto, si è registrato un incremento considerevole dei decreti collegiali di affidamento dei MSNA all'Ente Locale per collocamento e predisposizione di un progetto educativo, che da 926 sono passati a 1595. Tali dati elevati, evidentemente, sono attribuibili alla ripresa degli ingressi in Friuli-Venezia Giulia dopo il rallentamento complessivo che si era verificato soprattutto nel primo periodo della pandemia da Covid-19.

Permane il problema, già ripetutamente segnalato, dell'esiguo numero di tutori volontari che, se pure in aumento rispetto a quello del corrispondente periodo dello scorso anno (90 attualmente iscritti all'Albo istituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 47/2017, dei quali però risultano effettivamente operativi 76), è ancora insufficiente e, di fatto, comporta che ogni tutore debba gestire ben più delle tre tutele ciascuno previste dalla legge n. 47/2017, con conseguente riduzione del livello di dedizione che possono offrire.

Va peraltro segnalato che il Garante regionale dei diritti della persona nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 ha provveduto a promuovere due sezioni straordinarie per il "reclutamento" di nuovi tutori, una nel luglio 2021 e una nei primi mesi del 2022. Grazie anche all'apporto fornito dall'Unità Operativa Locale del FVG (che collabora da anni all'interno del progetto FAMI, coordinato dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato tra l'altro alla valorizzazione e sensibilizzazione alla tutela volontaria e alla creazione di una rete interistituzionale di accompagnamento per i tutori volontari), 25 nuovi tutori sono stati iscritti all'albo e quasi tutti hanno già assunto i rispettivi incarichi. Tra le diverse aree geografiche della Regione, si registra una maggiore scoperta per la provincia di Udine rispetto alla quale il numero di MSNA è ampiamente superiore alla presenza di tutori.

Da febbraio c.a., a seguito della guerra in Ucraina, questo Tribunale è stato interessato dall'afflusso di minori non accompagnati provenienti da quella nazione (262 nel primo semestre del 2022), con richiesta di attribuire la tutela a figure familiari di riferimento per lo più già presenti in Italia (nonni, zii o fratelli maggiorenni dei minori stessi). In tali casi i provvedimenti di nomina del tutore sono preceduti da un'istruttoria che coinvolge i servizi sociali territoriali e le FF.OO. per avere informazioni sui parenti ospitanti.

Dal punto di vista strettamente organizzativo, si segnala che, a fronte della protratta scoperta del posto di Presidente, che ha interessato l'intero periodo in esame, le udienze per il giuramento dei tutori volontari nei procedimenti riservati al Presidente in veste di giudice tutelare e le incombenze ad esse collegate sono state delegate ad un giudice onorario di vasta esperienza.

Alla apertura di una tutela si accompagna un provvedimento collegiale di volontaria giurisdizione (assegnato ad un giudice designato come da tabella organizzativa) con cui si dispone, di regola, l'affidamento del minore all'Ente Locale e la sua collocazione in via prevalente in famiglia affidataria o, in subordine, in casa-famiglia o gruppo appartamento, con verifica del programma avviato dal Servizio Sociale nell'interesse del minore tramite richiesta di invio di specifica relazione da parte dei Servizi. Ad eccezione dei minori ucraini, prevalentemente collocati presso parenti che, come si è detto, vengono anche nominati tutori, il numero di minori stranieri collocati presso nuclei familiari ha continuato ad essere esiguo.

Il decreto legislativo sopra richiamato attribuisce, altresì, al Tribunale per i Minorenni la competenza ad emettere il decreto di attribuzione dell'età ai MSNA, ma per il periodo in esame, come per quelli precedenti, tale previsione normativa non ha inciso sul carico di lavoro dell'Ufficio.

Quanto ai ricorsi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017, in forza del quale il Tribunale per i Minorenni può autorizzare il prosieguo del percorso di inserimento intrapreso dal minore straniero non accompagnato fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, il numero dei procedimenti si è mantenuto stabile (64 nuovi ricorsi nel periodo in considerazione a fronte di 66 iscritti nello stesso periodo dello scorso anno).

Per quanto attiene invece al settore penale, si segnala che dall'entrata in vigore (1° settembre 2020) della nuova disciplina delle intercettazioni dettata dal decreto legislativo

29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, non sono state avanzate dalla Procura richieste di intercettazioni e pertanto l'applicativo TIAP, appositamente installato per la relativa gestione, non è stato ancora utilizzato.

Il D.L. 30 settembre 2021 n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2021 n. 178, ha invece modificato – novellando l'art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – la disciplina procedurale sull'acquisizione dei dati di traffico "esterno" telefonico e telematico a fini di indagine penale (c.d. "tabulati"), richiedendo sempre l'autorizzazione (o la convalida) del giudice, che provvede con decreto motivato. Dall'entrata in vigore delle nuove norme (30 novembre 2021) le richieste del Pubblico Ministero di acquisizione dei tabulati sono state 6.

Merita poi di essere ancora ricordata l'entrata in vigore, in data 10 novembre 2018, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 avente ad oggetto "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni", per i dubbi interpretativi inizialmente insorti. Ci si riferisce, in particolare, all'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199/2010 e alla compatibilità di tale istituto con la nuova disciplina, che non lo richiama espressamente e che già prevede (art. 6) la misura della detenzione domiciliare. L'orientamento di questo Tribunale, in linea con altri Uffici minorili, è stato quello di ritenere tuttora applicabile l'istituto previsto dalla citata legge del 2010, compatibilmente con le modifiche introdotte dal decreto richiamato.

Sono stati superati anche i dubbi interpretativi collegati al coordinamento tra la nuova disciplina e le disposizioni concernenti le misure alternative alla detenzione di cui alla legge n. 354 del 1975, che vanno applicate soltanto in via residuale e "in quanto compatibili".

Quanto, infine, alla Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", denominata "Codice Rosso" (entrata in vigore il 9 agosto 2019), si rappresenta che nel periodo in esame, come già nel precedente periodo, si è registrato presso questo Tribunale un aumento di procedimenti sia civili, volti a tutelare minori in situazioni di violenza intrafamiliare, che penali, relativi a soggetti minorenni autori di reati contemplati da tale normativa (nello specifico, il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., per il quale si sono avuti 8 nuovi procedimenti iscritti davanti al G.I.P. e 2 davanti al G.U.P., e il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612 *ter* c.p., per il quale sono stati iscritti 4 nuovi procedimenti davanti al G.I.P. ed un procedimento davanti al G.U.P.).

Come è noto, la legge, interamente improntata ad una logica di velocità e immediatezza, ha previsto misure più incisive, tali da consentire una più rapida attivazione delle indagini preliminari per alcuni reati in materia di violenza di genere e domestica, e, al contempo, ha introdotto nuove fattispecie, pene più severe per i reati di maltrattamenti contro i familiari e conviventi, violenza sessuale e *stalking*, nonché la previsione che i minori vittime di violenza assistita siano sempre persone offese dal reato.

Sulla scorta dei dati, in aumento, rilevati presso questo Ufficio, si ipotizza che le misure acceleratorie previste dalla nuova normativa abbiano contribuito a far emergere con maggiore tempestività e più frequentemente situazioni di pregiudizio per i minori che in passato, per molteplici ragioni, tardavano a manifestarsi.

## 2) misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in particolare quanto a riduzione della durata dei procedimenti e funzionamento dell'Ufficio per il processo

Premesso che questo Tribunale per i Minorenni, al momento, non è stato interessato dal reclutamento straordinario previsto dal PNRR volto a sostenere il potenziamento delle risorse dell'amministrazione giudiziaria per complessive 16.500 unità da inquadrare nel profilo professionale di "Addetto all'Ufficio per il processo", appare utile riportare i dati relativi alla durata media dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a questo Tribunale.

### Settore civile

1 - I procedimenti relativi alla dichiarazione dello stato di adottabilità hanno una durata media che può definirsi come segue:

in caso di minore così detto "esposto" alla nascita (quando cioè nessuno dei genitori lo riconosce alla nascita): "immediata" (al più tardi 15/20 giorni);

in caso di ricorso per abbandono successivo: normalmente i procedimenti vengono definiti entro due/tre anni.

Riguardo a questi ultimi procedimenti, si osserva peraltro che non sempre la rapidità di definizione corrisponde all'interesse del minore. Alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza nazionale e sovranazionale, infatti, il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità rappresenti l'*extrema ratio* e, conseguentemente, impone, a livello istruttorio, una verifica attenta, spesso attraverso ipotesi di intervento concretamente volte al ricongiungimento tra i genitori biologici e il figlio, che necessitano inevitabilmente di un allungamento dei tempi processuali e di monitoraggio.

Per quanto riguarda le domande per l'adozione nazionale (di minori italiani o comunque abbandonati in Italia) si è mantenuto il sistema di *rating* delle coppie aspiranti all'adozione, compiuto interamente dal Tribunale, già descritto nelle precedenti relazioni, che ha continuato a dare buoni risultati, consentendo una rapida comparazione tra tutte le domande di adozione nazionale pendenti e, nei casi urgenti, un abbinamento in termini temporalmente contenuti.

Inoltre, come già evidenziato nelle relazioni degli scorsi anni, tale metodica permette di fornire ad ogni coppia aspirante all'adozione le "notizie sullo stato del procedimento" in linea con quanto previsto espressamente dalla legge (art. 22, co. 2, L. 4/5/1983, n. 184, come sostituito dall'art. 19 L. 28/3/2001, n. 149).

Sempre non trascurabile è il numero delle domande provenienti da altri distretti.

### 2 - procedimenti relativi all'adozione internazionale:

per quanto attiene ai procedimenti di adozione internazionale (di minori stranieri) si segnala che la durata media della fase relativa alla dichiarazione di idoneità continua ad essere mediamente inferiore all'anno (dal deposito dell'istanza al deposito del decreto di idoneità o inidoneità). Il dato, tuttavia, non è costante dipendendo dalla durata delle indagini di competenza dei Servizi del territorio che, sempre più spesso, non riescono a rispettare il termine di legge (lamentando scarsità di personale e, in aggiunta, risentendo ancora del notevole rallentamento delle attività che aveva interessato il primo periodo dell'emergenza sanitaria).

La successiva fase di abbinamento tra la coppia adottante e il minore straniero avviene all'estero sotto l'egida dell'autorità giudiziaria del Paese straniero scelto dalla coppia, con

l'assistenza di uno degli Enti autorizzati, secondo la tempistica propria di ciascun ordinamento estero, sulla quale il Tribunale per i Minorenni non può in alcun modo influire. A decorrere dall'ingresso in Italia del minore straniero adottato, la durata media della fase di perfezionamento della procedura è di circa tre mesi.

3 - procedimenti contenziosi a rito camerale (anche comprensivi di quelli ablativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e ss. c.c.):

i tempi medi di trattazione ed esaurimento delle procedure in esame continuano ad essere contenuti mediamente nei due anni anche grazie all'apporto costante assicurato dalla compagine dei giudici onorari, che operano in stretta collaborazione con i giudici togati, tanto che al 30 giugno 2022 risultavano pendenti da oltre tre anni 108 procedimenti (alcuni dei quali definiti dopo tale data), a fronte dei 112 pendenti alla stessa data dell'anno precedente (30 giugno 2021).

Tale dato, se pure non particolarmente significativo in rapporto al numero totale dei procedimenti civili pendenti al 30/6/2022 (1298), sconta le difficoltà e i rallentamenti collegati sia alla protratta riduzione dell'organico dei magistrati togati, sia ai perduranti effetti dello stato di emergenza epidemiologica, sia, ancora, al considerevole incremento di nuove iscrizioni soprattutto nel settore della volontaria giurisdizione.

Non si può pertanto parlare di un arretrato significativo, tanto più che la stessa Circolare del C.S.M. in materia di programmi di gestione ha evidenziato come la "peculiarità delle funzioni minorili" comporti "la presenza di numerosi procedimenti la cui durata prescinde completamente dall'impegno e dalla possibilità di controllo del magistrato, che non è in grado di incidere in alcun modo sulla pronta definizione degli stessi" e come, conseguentemente, la pendenza prolungata di tali procedimenti non possa essere considerata "alla stessa stregua dell'arretrato civile".

Appare, altresì, utile sottolineare che anche nei procedimenti in questione è stato sempre assicurato un intervento tempestivo, continuativo ed attento rispetto alle situazioni in esame, in linea con quanto previsto dal C.S.M., secondo cui "la effettiva tempestività dell'intervento degli uffici minorili è spesso indicata non dai tempi di definizione del procedimento, quanto piuttosto dai tempi di prima risposta" (cfr. Circolare del C.S.M. n. 22890/2016 del 9/12/2016).

Va poi nuovamente richiamata l'attenzione sulla circostanza che nel periodo di osservazione in esame il Tribunale ha continuato a prestare la massima attenzione alla esecutività dei propri provvedimenti civili, specificando nei decreti, soprattutto nei casi più problematici, le modalità di attuazione delle misure adottate a tutela del minore in linea con la più recente giurisprudenza CEDU in materia.

### Settore penale

La durata media dei procedimenti penali nel periodo indicato è la seguente:

- a. all'ufficio G.I.P.: 36 giorni (36 giorni nel corrispondente periodo dello scorso anno)
- b. all'ufficio G.U.P.: 306 giorni (275 giorni nel corrispondente periodo dello scorso anno)
- c. all'ufficio dibattimento: 915 giorni (895 giorni nel corrispondente periodo dello scorso anno)

Sebbene nella durata media dei procedimenti appena indicati occorra tenere conto delle numerose sospensioni per M.A.P. (soprattutto davanti al G.U.P.) che allungano il periodo dalla richiesta di rinvio a giudizio al provvedimento finale, è evidente che anche tali dati hanno continuato, inevitabilmente, a risentire in modo significativo sia dei rinvii disposti dalla normativa emanata per contrastare la emergenza sanitaria da Covid-19, sia della

perdurante scoperta dell'organico dei magistrati. A tali criticità si è comunque continuato a fare fronte, dando la precedenza ai procedimenti relativi ai fatti reato più risalenti nel tempo, e dunque a rischio di prescrizione, ed assicurando sempre la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui all'art. 132 disp. att. c.p.p., ed in particolare di quelli con detenuti (ancorché rari), nonché di quelli relativi ai reati più gravi, *in primis* abusi sessuali ed atti di bullismo, peraltro in aumento in questa Regione.

### **3) situazione carceraria nel distretto e misure alternative alla detenzione**

Per quanto riguarda la situazione carceraria, si rappresenta che nel Distretto non vi è un carcere minorile. Il più vicino (per detenuti di sesso maschile) si trova a Treviso (al momento non agibile a seguito di un incendio di vaste dimensioni che ha interessato gran parte dell'edificio) e quindi in altro distretto (Veneto); parimenti, per le detenute di sesso femminile, il più vicino si trova a Pontremoli (Toscana).

Per tale ragione non si è provveduto a designare il componente onorario del Consiglio di disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 121/2018 sopra citato, competente per le sanzioni disciplinari da infliggere ai detenuti.

Per quanto concerne, invece, le misure alternative alla detenzione che, come si è detto, per questo Ufficio specializzato sono quelle introdotte dal D.Lgs. n. 121/18, coordinato con la L. n. 354/1975 (c.d. misure penali di comunità), si segnala che all'inizio del periodo in esame erano pendenti 3 procedimenti, ai quali si sono aggiunti, nel corso dell'anno, ulteriori 10 richieste di concessione di misure alternative. Sempre nel periodo di riferimento 8 istanze sono state accolte, con conseguente applicazione delle misure previste dal D.Lgs. n. 121/18, 3 ricorsi sono stati rigettati, mentre un altro procedimento è stato definito con declaratoria di incompetenza territoriale. Al 30/6/2022 risultava quindi pendente un unico procedimento.

Il dato, effettivamente contenuto, sconta la peculiarità del processo minorile che prevede la possibilità, oggi parzialmente estesa anche agli adulti, di intervenire già nel corso del processo con misure, quali la messa alla prova, che consentono di evitare il contatto del minore con la realtà carceraria nell'auspicio che ciò possa tradursi in una sua maggiore possibilità di recupero. Nel periodo di riferimento sono state infatti disposte 54 messe alla prova dal G.U.P. e 5 dal Tribunale in sede dibattimentale.

### **4) piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, risorse materiali e strumenti informatici, prassi organizzative e programmi per la riduzione dell'arretrato**

#### Magistrati

La pianta organica del Tribunale per i Minorenni di Trieste si compone di cinque magistrati togati incluso il Presidente e di ventuno magistrati onorari.

Con la vacanza del posto di Presidente, dal 30 dicembre 2020, l'organico dei magistrati togati si è ridotto del 20%. Con delibera del C.S.M. del 15/6/2022 la sottoscritta è stata nominata Presidente di questo Tribunale e, al momento, è in attesa del completamento dell'*iter* per l'immissione in possesso nelle nuove funzioni.

Allo stato, dunque, è vacante il posto di giudice precedentemente occupato dalla scrivente, che si auspica venga coperto in tempi rapidi.

L'organico dei giudici onorari, nominati con decreto ministeriale 22 ottobre 2019 (con decorrenza 1° gennaio 2020), si è ridotto di quattro unità a seguito di dimissioni intervenute tra marzo ed ottobre dello scorso anno.

Nel periodo in esame è stata portata a termine la procedura concorsuale per il rinnovo della compagine onoraria di questo Tribunale per il triennio 2023-2025, ai sensi della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura di data 13/11/2020 (prot. P 15705/2020) e del bando del C.S.M. di data 26/7/2021 (prot. P 15048/2021), che regolano la procedura in oggetto.

#### Personale amministrativo

Anche durante il periodo indicato l'Ufficio è stato interessato da una significativa carenza di personale amministrativo, che è stata ripetutamente segnalata.

A fronte di una pianta organica che prevede diciotto persone, ve ne sono di effettive tredici.

Due assistenti sono assunte in regime di "part time verticale" in forza del quale non prestano servizio nelle giornate di venerdì e sabato e nei mesi di luglio, di agosto e di settembre fino al giorno 15, nonché dal 22 dicembre al 7 gennaio, mentre un altro assistente giudiziario presta il proprio servizio in regime di "part-time verticale" per due mesi durante la stagione estiva, assicurando la presenza dal lunedì al giovedì.

Inoltre, l'attuale organico di questo Ufficio prevede soltanto un posto di operatore giudiziario, coperto da gennaio c.a., ed uno di ausiliario, ma quello attualmente in servizio fruisce dei benefici previsti dalla Legge n. 104/92 ed inoltre non può svolgere le funzioni proprie del suo livello d'inquadramento per motivi di salute certificati dal medico competente, per i quali è stato anche assente per lunghi periodi.

Uno dei due conducenti di automezzi in forza all'Ufficio, già temporaneamente assegnato alla Procura della Repubblica di Udine ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92, è stato definitivamente trasferito presso quella sede

Il servizio contabilità è affidato a personale non specializzato, essendo da sempre scoperto il posto di contabile, previsto in organico.

Il posto di direttore è stato occupato dal funzionario già responsabile della cancelleria civile, che quindi è vacante da marzo dello scorso anno.

In aggiunta, un assistente giudiziario addetta alla cancelleria civile beneficia, dallo scorso mese di giugno, del congedo anticipato per maternità ed è quindi prevedibile che sarà assente per un lungo periodo.

A fronte del predetto passaggio di ruolo di un funzionario a quello di direttore e della conseguente copertura del 75% dei posti di funzionario giudiziario, incidente soprattutto sulla cancelleria civile (dei quattro posti previsti in pianta organica l'unico funzionario presente è assegnato al settore penale), lo scorso 27 giugno la scrivente ha avanzato al Presidente della Corte d'Appello una richiesta di applicazione temporanea ai sensi dell'art. 20 dell'Accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario. Tale richiesta non è stata accolta in considerazione del fatto che era già prevista la copertura di due posti di funzionario giudiziario a seguito dell'approvazione delle graduatorie formate in forza dell'interpello di assestamento ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo sopra citato pubblicato in data 1/12/2021.

In realtà, tali assegnazioni non hanno avuto corso e solo a seguito del completamento del concorso per funzionari giudiziari bandito in GU n. 59 del 26/7/2019 si provvederà ad immettere in servizio due funzionari (uno dei quali, peraltro, già in forza presso questo Ufficio come assistente giudiziario).

In sintesi, l'originaria copertura di tre funzionari su quattro verrà parzialmente superata a seguito dell'espletamento del concorso pubblico ma la situazione della cancelleria civile

continuerà ad essere critica perché il numero complessivo degli addetti si implementerà, di fatto, di una sola unità.

#### Risorse materiali e informatizzazione

Per quanto attiene alle dotazioni materiali, permane il problema, già segnalato in passato, dell'inadeguatezza degli spazi destinati al lavoro e, segnatamente, della mancanza di locali che consentano un dignitoso e funzionale lavoro dei giudici onorari, quotidianamente impiegati nella celebrazione di udienze sia civili che penali (queste ultime per le verifiche periodiche nei casi di sospensione dei procedimenti per concessione di M.A.P), problema che negli ultimi anni era stato risolto solo in parte grazie alla possibilità di utilizzo di un'aula di pertinenza del Tribunale ordinario.

Allo stato, sono in corso le ricerche per individuare una sistemazione più idonea per l'Ufficio, anche in vista dell'istituendo "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie".

Si segnala poi che, a seguito delle criticità emerse nel corso dell'ultima ispezione ministeriale, i corpi di reato sono stati spostati nell'archivio grande di deposito e a tale scopo sono stati acquistati degli appositi armadi con controllo mediante badge dell'accesso all'archivio e all'armadio. Il progetto elaborato per una migliore funzionalità del sistema prevede la taggatura di tutti i corpi di reato con il sistema tag rifid, in maniera tale che sia agevole risalire, mediante l'apposito sistema informatico già installato, alla collocazione dei singoli beni e verificarne il passaggio in entrata ed in uscita. È prevista, inoltre, la possibilità di manutenzione dell'archivio da remoto da parte della ditta installatrice e dell'ingegnere che coadiuva l'ufficio.

Lo stato della digitalizzazione è il seguente:

- utilizzo della posta elettronica da parte di tutto personale;
- parziale dotazione della firma digitale;
- dotazione di Pc per tutto il personale compresi i magistrati;
- dotazione di scanner per tutte le unità in servizio;
- utilizzo pec del protocollo per comunicazioni varie e notifiche per la cancelleria civile, nonché pec del dirigente (da parte della cancelleria civile solo in caso di urgenza);
- utilizzo del sistema di notifiche e comunicazioni telematiche penali e pec della cancelleria penale per il deposito degli atti da parte dei difensori;
- utilizzo applicativo SIGMA;
- utilizzo protocollo informatico a partire dal 2015;
- dotazione della strumentazione (telecamere e casse audio) nelle postazioni di lavoro del personale amministrativo e dei magistrati in servizio per effettuare videoconferenze;
- dotazione di una postazione di lavoro nell'aula udienze penali per consentire lo "scarico delle udienze" durante le sospensioni delle udienze stesse.

#### Prassi organizzative per il più efficace funzionamento dell'Ufficio e programmi per la riduzione dell'arretrato

Già lo scorso anno, a seguito della vacanza del posto direttivo (intervenuta il 30 dicembre 2020) si è resa necessaria una diversa organizzazione del lavoro a causa della sovrapposizione dei due ruoli - quello presidenziale e quello di giudice con funzioni civili (prevalenti) e penali - in capo alla scrivente, che rischiava di compromettere il regolare funzionamento dell'Ufficio, tenuto conto, soprattutto nel settore civile, della necessità di assicurare la tempestività della risposta giudiziaria in una materia, quale quella trattata,

che per la sua peculiarità di occuparsi di soggetti (i minori) deboli ed esposti al rischio di subire un possibile aggravamento della loro posizione in conseguenza del semplice decorso del tempo, richiede una risposta quanto più possibile rapida. Con modifica tabellare urgente di data 19/4/2021 (esecutiva da maggio 2021) si è dunque prevista l'assegnazione agli altri tre magistrati dei procedimenti civili di nuova iscrizione (tre numeri ogni decina) che sarebbero stati destinati alla sottoscritta (in misura proporzionale, e quindi con l'assegnazione di un numero a ciascun magistrato).

Al contempo, come più sopra già riportato, la gestione delle tutele dei MSNA, a cui la sottoscritta non avrebbe potuto fare fronte essendo già gravata dalle funzioni presidenziali e dalla gestione del proprio ruolo civile e penale (quest'ultimo incrementato per la partecipazione, in veste di Presidente, ad una ulteriore udienza dibattimentale al mese e a tutte le udienze per le impugnazioni cautelari), è stata invece assegnata temporaneamente ad un giudice onorario di lunga esperienza e competenze specifiche nel settore, il quale pertanto è stato espressamente delegato per l'adozione dei provvedimenti di nomina del tutore e per gli incumbenti collegati relativi alla tutela dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220.

Tali misure organizzative, unitamente al maggiore impiego dei giudici onorari, sia per la celebrazione delle udienze civili che per la partecipazione alle camere di consiglio e la successiva redazione di bozze di provvedimenti decisori, che vengono poi rivisitati dai giudici assegnatari dei procedimenti, hanno garantito la funzionalità dell'Ufficio, permettendo sia di fronteggiare le numerose situazioni di grave pregiudizio che impongono l'adozione di provvedimenti immediati (anche *inaudita altera parte* ex art. 336, comma 3, c.c.), sia di contenere, compatibilmente con la situazione descritta, la durata dei procedimenti (si rimanda, sul punto, a quanto già esposto al paragrafo sub n. 2)).

#### **5) rilievi quanto al livello di attuazione del processo civile e penale telematico**

Nulla da rilevare posto che ad oggi non è stato ancora introdotto il processo telematico per gli uffici minorili.

Va peraltro segnalato che, nel settore civile, la cancelleria continua ad aggiornare e adattare i programmi in formato excel a seconda delle esigenze statistiche, oltre che per assicurare un maggiore controllo ed una gestione più funzionale dei procedimenti civili.

#### **6) applicativi e sistemi informatici per la gestione dell'emergenza da Covid-19 e risultati conseguiti**

Le disposizioni normative che si sono susseguite al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con specifico riferimento all'attività giudiziaria, hanno comportato l'adozione di diversi successivi provvedimenti organizzativi che hanno riguardato l'attività giurisdizionale dei magistrati e quella amministrativa del personale dipendente.

Per quanto attiene all'attività giurisdizionale, dopo i rinvii previsti dalla legge che hanno interessato la prima fase della pandemia, l'Ufficio si è adeguato alla normativa successivamente entrata in vigore quanto alla celebrazione delle udienze con modalità da remoto tramite l'applicativo Teams nel settore civile e in quello penale, nelle ipotesi espressamente previste.

Le udienze istruttorie civili in presenza e le camere di consiglio civili si sono svolte regolarmente ma sempre tenendo ancora conto della necessità di assicurare il

distanziamento interpersonale (e quindi utilizzando prevalentemente l'aula delle udienze dibattimentali e le stanze più spaziose).

Nel settore penale, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, e dunque sino al 31 marzo 2022 (come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52), si sono svolte da remoto, sempre mediante utilizzo dell'applicativo Teams, tutte le udienze con indagati e imputati detenuti.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, dopo l'impiego del c.d. smart working o lavoro agile a cui l'Ufficio era ricorso nella prima fase dell'emergenza epidemiologica, dallo scorso mese di novembre tutti i dipendenti hanno ripreso a lavorare in presenza. Come si era già segnalato, l'impossibilità di utilizzare da remoto i sistemi SIGMA, SCRIPTA e SNT e il ritardo con cui era stato possibile accedere al sistema SIAMM da remoto avevano comportato inevitabilmente un rallentamento nell'attività lavorativa del personale in *smart working*.

Per le cancellerie è stato mantenuto un orario ridotto, con trasmissione degli atti per via telematica (si ricorda che presso i Tribunali per i Minorenni non è attivo il processo civile telematico).

#### **7) ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla produttività degli uffici giudiziari**

Anche nel periodo in esame, come già evidenziato, il lavoro e la produttività dell'Ufficio hanno continuato a risentire, se pure in misura minore, della significativa riduzione dell'attività giurisdizionale che ha segnato soprattutto il primo periodo della pandemia.

Con particolare riferimento al settore penale, si è già segnalato il dato dell'allungamento della durata media dei processi conseguente ai rinvii imposti dalla normativa di tutte le udienze non ritenute urgenti. I procedimenti rinviati sono poi stati in gran parte distribuiti, aggiungendoli, in udienze già occupate da altri processi (non sono stati quindi, sempre, automaticamente collocati "in coda"), con conseguente allungamento della durata delle udienze (peraltro già scaglionate in diverse fasce orarie al fine di garantire il distanziamento sociale evitando il sovraffollamento all'esterno dell'aula).

Dopo la riduzione del numero di provvedimenti depositati che si era registrata soprattutto nel 2020 quale diretta conseguenza della mancata celebrazione dei processi (e quindi non attribuibile ad una diminuita produttività dei magistrati), si è riscontrata una successiva, graduale ripresa. In particolare, nell'anno di riferimento risultano depositate 112 sentenze GIP, 213 GUP e 32 TM, a fronte di 127 GIP, 233 GUP e 37 TM del corrispondente periodo dello scorso anno. Va peraltro segnalato che la leggera flessione del numero di provvedimenti depositati nel periodo in esame è necessariamente collegata, quanto al GIP e al GUP, al numero dei procedimenti avviati a seguito di richiesta del Pubblico Ministero (inferiore nel periodo in considerazione rispetto a quello precedente), oltre che al numero e alla durata delle MAP (nella fase davanti al GUP), mentre per quanto attiene alla fase dibattimentale, come si è già evidenziato, ha inevitabilmente inciso la persistente scopertura di organico, che ha interessato in misura maggiore il collegio del dibattimento (al Presidente sono attribuite tabellarmente le funzioni dibattimentali).

Quanto al settore civile, la circostanza che tali procedimenti richiedono spesso interventi tempestivi volti ad assicurare una tutela immediata ai minori esposti a situazioni pregiudizievoli ha comportato che, anche nel periodo indicato, il numero complessivo dei decreti emessi (compresi quelli in materia di responsabilità genitoriale, che rappresentano

il settore più consistente e, quindi, rappresentativo) sia stato comunque elevato (2459 per l'anno in considerazione a fronte di 1882 emessi nel corrispondente periodo dello scorso anno).

In generale, come già lo scorso anno, grazie all'impegno e alla dedizione assicurati sia dai magistrati che dal personale amministrativo e alle misure organizzative adottate dall'Ufficio è stato possibile contenere, in misura significativa, gli effetti dannosi conseguenti dalla pandemia.

Il Presidente f.f.

Silvia Balbi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvia Balbi', written over the printed name.